

**COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI**  
**CAPITOLATO D'APPALTO**  
**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**  
**COMUNALE "LA TORRE"**  
**CIG: 8859169189**

**PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il rapporto tra il Comune di Castrignano dei Greci (in seguito Amministrazione" o "Ente") ed il soggetto concessionario avente ad oggetto il servizio di gestione di un impianto sportivo comunale "La Torre"

**Procedura di scelta del contraente:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo Codice) espletata tramite portale telematico TuttoGare.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a), e 7 dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016;

**Determina a contrarre di indizione della procedura:** Determinazione n. 67 del 03/08/2021

**CIG: 8859169189 - CUI: S00427390752202100003**

**CPV: 92610000-0 Concessione di servizio di gestione impianto sportivo**

**Luogo di esecuzione: Comune di Castrignano dei Greci (Le)**

**NUTS: ITF45**

**Descrizione dell'intervento:** Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo di proprietà comunale denominato "La Torre" ubicato in via Corigliano snc (SP35) identificato al N.C.U.E. foglio 6 particella 206

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. Giovanni Cotardo – telefono 0836-583216 – e-mail: serviziociali.castrignano.greci@pec.rupar.puglia.it

## **ART. 1. - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha ad oggetto la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di cui sopra. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

## **ART.2. Valore di concessione**

il valore della concessione è determinato in €478.500,00 dettagliato nel piano economico finanziario allegato.

## **ART. 3. Canone annuo**

Viene fissato in €6.000,00 (€seimila/00) annui oltre Iva se dovuta.

Per tutta la durata della concessione il concessionario corrisponderà un canone annuo, oltre Iva se dovuta.

## **ART. 4. Costi per la sicurezza e informazioni in materia di sicurezza**

Trattandosi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi dell'Amministrazione, l'importo degli oneri di sicurezza da interferenza è valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Resta comunque onere della Ditta elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

#### **ART.5. Divisione in lotti**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non sussistono presupposti per il frazionamento in lotti funzionali o prestazionali.

#### **ART.6. -Durata dell'appalto.**

1. La durata del contratto è stabilita in 10 (dieci) anni a decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle attività oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

Alla scadenza del contratto l'appaltatore si impegna a produrre alla Stazione Appaltante relazione dettagliata sullo stato di attuazione del Servizio.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune di Castrignano dei Greci qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato del Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

2. Non è consentito il tacito rinnovo del rapporto concessorio;

3. È facoltà delle parti modificare consensualmente lo stipulando contratto per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo

#### **ART.7.- Ammissibilità di varianti: No**

#### **ART.8.- Descrizione del servizio**

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

#### **ART. 9. - Gestione ordinaria dell'impianto**

1. La gestione ordinaria dell'impianto deve espletarsi nel modo seguente:

- A. a carico del concessionario:

1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
7. manutenzione delle porte e delle serrature;
8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
9. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
10. manutenzione ai terreni di gioco ed il relativo manto erboso secondo le indicazioni del "Regolamento "LND Standard" per la realizzazione di un campo da calcio in "erba artificiale" destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C. - LND sino alla Serie "D" e S.G.S.";
11. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
13. manutenzione apparecchiature di allarme;
14. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
15. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
2. manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti.

## **Art. 10.- Uso degli impianti**

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 8.

2. L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti per un massimo di (15) volte, previa comunicazione al concessionario almeno 5 gg prima di quello indicato per l'utilizzo.

3. Il concessionario dovrà garantire tariffe agevolate per le squadre locali che partecipano a campionati ufficiali.

4. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

5. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

6. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

#### **Art. 11. - Modalità e responsabilità del concessionario nell'uso degli impianti**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
  - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
  - b. attività amministrative e sociali;
  - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al presente capitolato.
3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:
  - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
  - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
  - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
  - d. contributi pubblici e privati;
  - e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
  - f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

#### **Art. 12. - L'attività sportiva**

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:
  - a. elenco dei corsi con indicazione degli orari, dei costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
  - b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
  - c. programma degli allenamenti;
  - d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

#### **Art. 13. - Somministrazione di alimenti e bevande**

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.
2. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali e non è consentita mai la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico.

#### **Art. 14. - Verifiche**

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
  - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;

b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

### **Art. 15. - Responsabilità**

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

### **ART. 16. - Garanzie**

Il Concessionario, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e di Capitolato, è tenuta a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Contraente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. L'Amministrazione può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Contraente e ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Ente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del Contraente del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

#### **ART. 17. – Assicurazione**

Ai sensi di legge il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dagli adempimenti contrattuali durante l'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato. A tal fine l'aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, deve dimostrare di aver stipulato polizza di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti con società assicuratrice.

Tale polizza dovrà avere una durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto e dovrà prevedere in modo specifico nell'oggetto dell'assicurazione, tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi comprese le attività complementari ed accessorie sia svolte da propri dipendenti sia svolte tramite il regolare utilizzo di personale non dipendente e deve garantire i danni che lo svolgimento di tali attività possano arrecare a terzi (intesi quali tutte le persone fisiche e giuridiche esclusi solo i dipendenti assicurati all'Inail ed il Legale Rappresentante dell'aggiudicatario) o ai propri dipendenti.

La predetta polizza deve prevedere i seguenti massimali assicurati:

- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) a copertura dei danni provocati a persone o cose, con un massimale di €1.000.000,00 per sinistro, considerando tra i soggetti terzi anche il Comune.
- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i dipendenti ed i prestatori d'opera a qualsiasi titolo (RCO), con un massimale di €2.000.000,00 per sinistro.

Le polizze dovranno prevedere la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune.

Qualora il Concessionario avesse in corso una polizza di Responsabilità Civile terzi e dipendenti ed intendesse utilizzare la predetta polizza per ottemperare agli oneri del presente articolo dovrà chiedere al proprio assicuratore di emettere appendice integrativa nella quale sia precisato tutto quanto previsto dal presente articolo, specificando che il sottolimito per interruzione e/o

sospensione di attività o servizi è riservato esclusivamente alla copertura assicurativa del presente servizio. Sia che il Concessionario utilizzi una polizza già in corso (con emissione di appendice come sopra indicato) sia che stipuli nuova polizza, dovrà inoltre essere previsto un impegno dell'assicuratore a comunicare tempestivamente e preventivamente all'Amministrazione tutte le situazioni che possano rendere inefficace la copertura assicurativa in questione (es. mancato pagamento del premio, disdetta data da una delle parti ecc.) nel qual caso il Contraente si impegna a produrre altra nuova polizza avente tutti i requisiti chiesti dal presente articolo, in sostituzione della precedente.

La polizza non libera il Contraente delle responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale su richiesta del Rup prima della firma del contratto e comunque entro la data di inizio del servizio.

#### **ART. 18. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta, con la firma del presente Capitolato, si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto ed i nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 19. - Inadempimento - cause di risoluzione - diritto di recesso**

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nel presente capitolato, nel disciplinare, negli atti di gara e nello stipulando contratto, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;

- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a)** sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b)** grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c)** falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d)** transazioni di cui al presente appalto eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- e)** in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il Contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f)** in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione di diritto, ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- gravi difformità nella esecuzione del servizio in relazione a quanto previsto dal contratto e dal Capitolato e disservizi addebitabili che abbiano generato danno all'Ente;
- applicazioni delle penali previste dal Capitolato per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato;

- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente al Contraente per rimuoverle.

In tali casi, l'Amministrazione procederà alla notifica di formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), entro il quale il Concessionario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Al Concessionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni l'Ente potrà rivalersi su eventuali crediti del Contraente nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'Ente effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti della Ditta e le risultanze della stessa verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

## **ART. 20. - Obblighi di natura etica**

Il Concessionario si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Castrignano dei Greci ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che dovesse essere avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, restando fermo ed impregiudicato l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti comportanti pressioni estorsive e/o di ogni altra forma di illecita interferenza. Il personale dell'Amministrazione impiegato ed impegnato ad ogni livello nell'espletamento della gara in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto affidato, è consapevole degli obblighi etici di cui al presente articolo, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a proprio carico in caso di mancato rispetto degli stessi.

Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul proprio personale, anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento.

Il Concessionario si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Concessionario dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati e, che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza.

Il Concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a non limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, comunque accertata dall'Amministrazione, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno arrecato all'Ente. Il Concessionario è edotto e consapevole che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R n. 62/2013 (recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti dal Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'Amministrazione, in appalto o in concessione.

Pertanto, conformemente a quanto previsto dal suddetto D.P.R e dal Codice di Comportamento Integrativo approvato dal Comune di Castrignano dei Greci. Il Concessionario è edotto che, in caso di violazione degli obblighi comportamentali definiti dai su richiamati articoli, il contratto s'intenderà risolto di diritto, previa contestazione formale dell'inadempimento, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ente, dichiara, e il contraente è informato, che il D.P.R n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Castrignano dei Greci sono pubblicati e disponibili sito internet dell'ente.

#### **ART. 21. - Divieto di cessione**

La cessione, anche parziale, del contratto fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti dell'Amministrazione.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Ente solo qualora sia notificata all'Ente Appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

#### **ART. 22. - Subbappalto**

Il subappalto è ammesso nei termini di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 23. - Proroga del contratto**

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all'articolo 106 comma 11 del d.lgs n. 50/2016.

#### **ART. 24. - Agibilità degli impianti**

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le disciplina previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

#### **ART. 25. - Spese e documentazione**

1. Tutte le spese relative alla stipula, registrazione del contratto di concessione sono a carico del concessionario.

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula del contratto la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. polizze assicurative;
- d. garanzie eventualmente previste nell'atto di affidamento.

#### **ART. 26. - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di Protezione dei dati personali), i dati raccolti verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto, nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la comunicazione degli stessi a soggetti pubblici o privati è effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del su richiamato Decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia

di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

**ART. 27. - Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**ART. 28. - Disposizioni normative applicabili**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia